I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/87 (4) ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che il sistema di intervento è stato modificato per i settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dei cereali; che in seguito alla citata modifica del sistema d'intervento, con regolamento (CEE) n. 966/87 della Commissione, del 2 aprile 1987 (5), che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 3153/85, il prezzo da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel settore delle carni bovine, è stato fissato all'85 % del prezzo di intervento; che tuttavia, alla luce del recente andamento dei prezzi di mercato, si rivela giustificata un'ulteriore riduzione;

considerando che, alla luce di quanto precede, d'ora in poi gli importi compensativi monetari dovranno essere calcolati nel modo seguente:

— per il settore delle carni bovine, in base al prezzo di intervento fissato per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 nello Stato membro interessato, diminuito del 20 %,

— per il burro e il latte scremato in polvere, in base al prezzo di intervento diminuito del 5 %,

— per i cereali, in base al prezzo di intervento, diminuito del 7,5 %;

che occorre pertanto modificare l'articolo 4, paragrafo 3 del citato regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85, la franchigia può essere fissata, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, ad un livello massimo pari a:

— 5 punti per gli importi compensativi monetari applicabili nei settori vinicolo e avicolo,

— 10 punti per gli importi compensativi monetari applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

che la situazione particolare di questi settori consente di utilizzare l'importo massimo delle franchigie citate;

considerando che varie campagne hanno inizio il 1° luglio 1987; che il ritardo con il quale il Consiglio ha adottato le relative decisioni non deve ostacolare la gestione dei rispettivi mercati; che queste misure devono pertanto avere efficacia retroattiva, con decorrenza dal 1° luglio 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3153/85, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. In deroga al disposto del paragrafo 2:

a) per quanto concerne il settore dello zucchero, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo di intervento maggiorato dell'importo del contributo riscosso sullo zucchero di origine comunitaria in virtù del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio;

b) per quanto concerne il settore delle carni bovine, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo di intervento fissato per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 nello Stato membro interessato, diminuito del 20 %;

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 11.

c) per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi monetari si calcolano nel modo seguente:

— in base ai prezzi di intervento relativi al burro e al latte scremato in polvere, diminuiti del 5 %,

— per tutti i prodotti, esclusi il latte scremato in polvere, il burro e i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, non si tiene conto dei costi di trasformazione compresi nel prezzo di intervento relativo al burro e al latte scremato in polvere;

d) per quanto concerne il settore dei cereali, gli importi compensativi monetari sono calcolati in base ai prezzi di intervento stabiliti per i rispettivi prodotti, diminuiti del 7,5 %;

e) per quanto concerne il settore del vino, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo minimo garantito previsto dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1);

f) il divario monetario effettivo è diminuito di una franchigia pari a:

— 5 punti per i settori vinicolo e delle uova, del pollame e delle albumine, e

— 10 punti per il settore dell'olio d'oliva.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;* esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987; tuttavia per il settore delle carni bovine esso è applicabile a decorrere dal 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente